

E' giunta segnalazione dagli iscritti che alcuni recenti provvedimenti del Tribunale hanno liquidato i compensi dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello stato applicando una doppia divisione a metà sulla base delle seguenti premesse:

- a) sono stati ritenuti applicabili i parametri di cui al D.M. 140/2012 in relazione ad istanze presentate ben prima della sua entrata in vigore e riferite ad attività già da tempo concluse: il tutto in dichiarata conformità con quanto previsto dagli artt. 41 e 42 dello stesso D.M.
- b) si è quindi applicato quanto disposto dall'art. 9 del D.M. 140/2012 (riduzione della metà).
- 3) si è ulteriormente applicata la riduzione a metà in dichiarata applicazione dell'art. 130 DPR 115/2002.

Questo lo schema seguito in un caso specifico.

	D.M. 140/12	liquidazione
Fase di studio	1.200,00	300,00
Fase introduttiva	600,00	150,00
Fase istruttoria	1.200,00	300,00
Fase decisoria	<u>1.500,00</u>	<u>375,00</u>
	4.500,00	1.125,00

* * * * *

C'è la questione relativa alla applicazione del D.M. 140/2012 anche in ipotesi di istanza presentata prima della sua entrata in vigore, che pare in contrasto con il principio che non può ricadere sul richiedente il ritardo, magari di mesi, di chi deve assumere il provvedimento (cfr. Cass. Civ. 23.11.2011 n. 24729 che fissa la decorrenza degli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla data della sua presentazione, e non della delibera del Consiglio dell'Ordine perché una diversa tesi "porterebbe a pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile").

Ma c'è soprattutto la applicazione di una norma abrogata.

Il D.L. 24.1.2012 quale convertito in Legge, all'art. 9, così prevede: comma 1: *“Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”*; comma 5: *“Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”*.

E poiché faceva riferimento alle tariffe all'epoca vigenti l'art. 130 DPR 115/2012 è norma espressamente abrogata, fermo restando che abbiamo a che fare con la nuova regolamentazione di un'intera materia, con conseguente abrogazione tacita ai sensi dell'art. 15 delle Preleggi.

D'altro canto, il Ministero ha avuto ben presente che la norma era stata abrogata, tanto che – dopo avere dato le indicazioni generali sui criteri da seguire nell'applicare i parametri - ha espressamente indicato nell'art. 9 del D.M. 140/2012 due materie per le quali ha ritenuto di prevedere la riduzione a metà e così:

- a) Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, come “possibilità”.
- b) Nella materia del patrocinio a spese dello stato come “regola” di massima.

E con il suddetto art. 9 il Ministero ha confermato anche nella nuova normativa sui compensi i principi dettati in materia di patrocinio a spese dello Stato all'art. 82 DPR 115/2002 (circa i valori medi) e all'art. 130 (circa la divisione a metà) e, nel contempo, ha previsto che la riduzione a metà si applichi anche per la materia penale, prima esclusa proprio dall'art. 130.

Sta quindi bene per la riduzione alla metà, ma non alla metà della metà.

Questo il pensiero del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con l'augurio che la Magistratura ritenga di dividerlo.